



Regolamento disciplinante il commercio su area pubblica

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 87 del 18/12/2014)

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Autorizzazione e concessione di posteggio
- Art. 5 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
- Art. 6 Obbligo di esibizione di documenti
- Art. 7 Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere

Titolo II

Disciplina generale dei mercati

- Art. 8 Classificazione dei mercati
- Art. 9 Istituzione e soppressione del mercato
- Art. 10 Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati esistenti
- Art. 11 Assegnazione posteggi in mercati e in posteggi isolati di nuova istituzione
- Art. 12 Riassegnazione dei posteggi
- Art. 13 Trasferimento temporaneo
- Art. 14 Miglioria dei posteggi
- Art. 15 Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 16 Ampliamento, modifiche dei posteggi
- Art. 17 Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio
- Art. 18 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)
- Art. 19 Assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 20 Disposizioni in materia di subingresso

Art. 21 Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita

Art. 22 Sosta e circolazione nelle aree di mercato

Art. 23 Disposizioni di carattere igienico-sanitario

Art. 24 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 25 Affidamento della gestione dei servizi accessori

Art. 26 Comitato di mercato

Titolo III

Disciplina generale delle fiere

Art. 27 Oggetto del titolo

Art. 28 Classificazione delle fiere

Art. 29 Istituzione e soppressione della fiera

Art. 30 Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie

Art. 31 Assegnazione dei posteggi in fiere ordinarie e a merceologia esclusiva esistenti

Art. 32 Assegnazione posteggi nelle fiere di nuova istituzione

Art. 33 Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione

Art. 34 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

Art. 35 Assenze dei concessionari di posteggio

Art. 36 Posteggi riservati ai produttori agricoli nelle fiere

Titolo IV

Disciplina del commercio in forma itinerante

Art. 37 Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 38 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 39 Zone vietate al commercio itinerante

Titolo V

Sanzioni

Art. 40 Revoca e sospensione dell'autorizzazione e concessione di posteggio, ordinanza di divieto di prosecuzione- sospensione dell'attività

Art. 41 Sanzioni pecuniarie

Art. 42 Confisca della merce

Art.43 Diffida amministrativa

Titolo VI

Manifestazioni

art. 44 Manifestazioni

art. 45 Attività di vendita ammesse su area pubblica.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 46 Rinvio ad altri regolamenti

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti perseguendo:

- la qualificazione di mercati e fiere, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati e fiere
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- la riqualificazione urbana, con riferimento alla tutela dei beni di particolare rilievo storico architettonico;
- una logistica dei mercati e delle fiere idonea e sinergica rispetto alle altre esigenze cittadine.

2. Il Regolamento è adottato ai sensi del D.Lgs. 114/98 e del D.Lgs 59/2010, della L.R. 12/99 e della L.R. 4/2013, della L.R. 1/2011, della Delibera di Giunta Regionale n. 485/2013 e delle norme in materia nel tempo vigenti.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per fiera: la manifestazione istituita dal Comune caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività;
- e) per mercato ordinario e fiera ordinaria: il mercato o la fiera nei quali non sono previste limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento dei posteggi stessi;
- f) per mercato o fiera a merceologia esclusiva: il mercato o la fiera i cui posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici, alimentare e non alimentare
 - per specializzazioni merceologiche e cioè in base alle articolazioni merceologiche interne ai settori
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
- g) per mercato straordinario: il mercato che si tiene occasionalmente nella stessa area mercatale e con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato;

- h) per fiera straordinaria: la fiera che, all'atto della sua istituzione, non è previsto si svolga per un numero di edizioni complessivamente superiori a 2 e con le stesse modalità;
- i) per presenze in un mercato o in una fiera: il numero di volte registrate in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, munito di merce, attrezzature, mezzo e titoli abilitanti, anche se non gli viene assegnato il posteggio a spunta, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia;
- j) per presenze maturate dal titolare dell'autorizzazione e dal suo dante causa: si intende la somma delle presenze maturate personalmente dal titolare dell'autorizzazione e dal suo diretto dante causa, con esclusione di quelle maturate da tutti i dante causa precedenti;
- k) per posteggio: la porzione di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l) per posteggio isolato o fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che non sia collocato in un'area mercatale;
- m) per miglioria di posteggio: l'autorizzazione rilasciata dal Comune, su richiesta dell'operatore titolare di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, per modificare il proprio posteggio con un altro ritenuto migliore, purché quest'ultimo non sia già stato assegnato;
- n) per scambio consensuale di posteggio: l'autorizzazione rilasciata dal Comune a due operatori titolari di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, su richiesta degli stessi, per scambiare i rispettivi posteggi, nel rispetto del settore merceologico;
- o) per registro di mercato o fiera: il registro nel quale è indicata la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa per settore merceologico e, se determinate, per specializzazioni merceologiche, e formulata secondo i criteri di cui all'art.17;
- p) per spunta: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati;
- q) per spuntista: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare occasionalmente un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- r) per dante causa: il soggetto, persona fisica o giuridica, che temporaneamente trasferisce al conduttore la gestione o il godimento dell'azienda o del ramo di azienda in forza di un contratto di affitto, di comodato o a titolo di usufrutto, nonché il soggetto, persona fisica o giuridica, che trasferisce a titolo definitivo la proprietà dell'azienda o del ramo di azienda in virtù di un contratto di vendita o di donazione;
- s) per conduttore: si intende il soggetto persona fisica o persona giuridica che in forza di un contratto di affitto, di comodato o a titolo di usufrutto esercita la gestione o il godimento dell'azienda o del ramo d'azienda;
- t) per subingresso: si intende il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda;
- u) per reintestazione: si intende la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l'azienda o il

ramo d'azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del cedente, a cui consegue l'aggiornamento dei titoli autorizzativi e concessori.

Art. 3

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio rilasciata dal Comune, di cui all'art. 28, comma uno, lettera a) del D. L.vo 31.3.1998 n. 114, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
4. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Emilia- Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
 - a) ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs 114/98; b) in qualunque regione italiana ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs 114/98.
5. E' fatta salva la validità delle autorizzazioni, corrispondenti a quelle di cui alla lettera b) del precedente comma, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.

Art. 4

Autorizzazione e concessione di posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica nei mercati o in posteggi isolati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione e nelle fiere è rilasciata dal Comune nel cui territorio è situato il posteggio destinato alla vendita su area pubblica, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica di cui agli art. 10 e 11.
2. La concessione di posteggio ha durata di dodici anni.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa; a tal fine nella domanda di autorizzazione deve essere rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL, e devono essere comunicati gli estremi di registrazione presso tali istituti previdenziali, ai sensi della legge regionale n. 1/2011. Il Comune effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del dpr 445/2000. L'impresa deve inoltre essere in regola con il pagamento dei tributi locali attinenti gli spazi e le aree pubbliche

5. L'autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
6. Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di più di tre concessioni per settore merceologico, in aree mercatali con numero di posteggi superiore a cento. Le domande presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato ulteriore seguito. La domanda di concessione di un posteggio contiguo a quello di cui l'operatore sia già titolare sarà rigettata se la superficie complessiva dei posteggi risulti superiore a 120 mq. Le concessioni rilasciate entro la data del 8 maggio 2010 in numero maggiore rispetto al consentito, conservano la loro efficacia fino alla conclusione del periodo transitorio.
7. Le presenze maturate in un mercato utilizzate per ottenere una autorizzazione e concessione di posteggio della durata di dodici anni sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
8. L'autorizzazione e concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dei tributi locali attinenti gli spazi e le aree pubbliche

Art. 5

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica è presentata per via telematica al SUAP competente utilizzando il sistema telematico SUAPBo.
2. Il termine per il rilascio del provvedimento o per la formazione del silenzio assenso è di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al deposito della domanda.
3. Il procedimento è soggetto alla disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n.241/90 e al relativo regolamento comunale.
4. Dall'entrata in vigore del regolamento, sono ritenute irricevibili le domande non inviate in via telematica.

Art.6

Obbligo di esibizione di documenti

1. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, gli operatori del commercio su area pubblica hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione corredata da numero di P.IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese, numero di iscrizione all'INPS ovvero da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della P.IVA e l'iscrizione al RI e all'INPS in originale o nelle altre forme ammesse dal DPR 445/2000.
2. Nel caso di subingresso, fino al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio e della concessione, è fatto obbligo esibire l'avvenuta richiesta di subingresso corredata da ricevuta di avvenuta consegna.

Art. 7

Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme regionali, se la giornata di mercato indicata nella delibera di istituzione coincide con una festività e gli operatori del mercato intendano svolgere comunque l'attività, dovrà essere presentata richiesta scritta, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del mercato. E'

accoglibile la domanda sottoscritta da almeno il 70% degli operatori del mercato.

2. La fiera si svolge nella giornata indicata nell'atto istitutivo.
3. L'orario di esercizio dell'attività è stabilito con ordinanza del Sindaco.
4. L'allestimento delle attrezzature di vendita può iniziare 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle attività di vendita, fatta eccezione per gli operatori del settore alimentare che possono anticipare l'allestimento, se previsto dall'ordinanza del sindaco. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dall'orario stabilito per la chiusura dell'attività di vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti .
5. Non e' consentito circolare con automezzi nell'area mercatale nella fascia oraria compresa tra la mezz'ora successiva all'assegnazione dei posteggi a spunta e l'orario di chiusura dell'attività di vendita, ove non sia diversamente indicato nell'ordinanza di cui al comma 4, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.

Titolo II Disciplina generale dei mercati
--

Art. 8

Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati in:
 - Mercati ordinari;
 - Mercati a merceologia esclusiva;
 - Mercati straordinari;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale possono essere istituiti Mercati sperimentali per un periodo non superiore ai due anni, salvo proroghe debitamente motivate, in concomitanza a particolari esigenze di rinascita dell'area e riqualificazione dell'offerta commerciale. Nei mercati sperimentali l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 18.

Art. 9

Istituzione e soppressione del mercato

1. L'istituzione e la soppressione del mercato sono deliberati con atto del Consiglio comunale, previa istruttoria degli uffici comunali competenti sia sentite le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica che le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. L'atto istitutivo del mercato deve riportare i seguenti elementi descrittivi essenziali:
 - nome del mercato;
 - data e cadenza di svolgimento;
 - individuazione dell'area e della superficie mercatale;
 - classificazione del mercato, ordinario o a merceologia esclusiva;
 - numero totale dei posteggi;
3. Nell'atto istitutivo del mercato possono essere altresì indicati:
 - il sito, in planimetria, dei singoli posteggi;
 - il numero dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
 - le aree non mercatali attigue, riservate a posteggi per espositori, hobbisti, creatori di opere dell'ingegno di cui all'art. 4 lettera h) Dlgs 114/98;
 - altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione del mercato;
 - la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
 - il settore merceologico di riferimento;
 - la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;

Art. 10

**Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti
e in posteggi isolati esistenti**

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme a quanto stabilito nel bando del Comune pubblicato all'Albo Pretorio e deve essere inviata al Suap nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul BUR. Nel caso in cui il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR coincida con un giorno festivo, il termine ultimo per il deposito della domanda è posticipato al primo giorno feriale successivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio della domanda fa fede la ricevuta rilasciata dal sistema telematico SUAPBo.
3. Alle domande presentate da operatori già titolari di posteggio si applica l'art. 4 comma 6 del regolamento.
4. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche, se determinate, e successivamente agli spostamenti attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 14.
5. I posteggi isolati esistenti o i posteggi in mercato esistente sono assegnati, in caso di pluralità di domande, nel rispetto di una graduatoria realizzata in base al criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
6. La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell'impresa, comprovato dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante al bando è sommata a quella dell'eventuale dante causa, e determina i seguenti punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni: Punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni: Punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni: Punti 60
7. Limitatamente alle concessioni in scadenza tra il 2017 e il 2020, e per una sola volta, sono attribuiti ulteriori punti 40, al soggetto titolare della concessione di posteggio scaduta e oggetto del bando per la nuova concessione, oltre ai punteggi di cui al comma 6,
8. Nel caso in cui i posteggi oggetto di concessione messi a bando siano dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai commi precedenti, comunque prioritari, sono attribuiti ulteriori punti 7, al candidato che si assuma l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale e di rispettare condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, esplicitati dagli atti istitutivi e descrittivi dei posteggi,
9. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si applica il criterio delle presenze maturate con il medesimo titolo abilitativo nel medesimo mercato, risultanti dalla graduatoria di spunta di cui all'art. 18 vigente alla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR di cui al comma 1.
10. In caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore totalmente sprovvisto di posteggio nell'ambito dello stesso mercato e in caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nel territorio comunale.
11. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
12. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio

sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

13. Le presenze sono azzerate anche nel caso in cui l'interessato pur essendosi collocato utilmente in graduatoria rinunci all'assegnazione, salvo il caso in cui la rinuncia pervenga prima del rilascio della concessione.

Art. 11

Assegnazione posteggi in mercati e in posteggi isolati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi nei mercati di nuova istituzione o di posteggi isolati di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri e punteggi di priorità:
 - a) criterio correlato alla qualità dell'offerta, ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua: Punti 5
 - b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore del commercio di fornire servizi ulteriori come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani): Punti 3
 - c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale: Punti 2
2. In caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri suddetti si applica il criterio dell'anzianità d'impresa di cui all'articolo precedente.
3. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nel territorio comunale.
4. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
5. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la revoca del titolo abilitativo.

Art.12

Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne siano concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, quando siano coinvolti in tali operazioni almeno il 30 % dei posteggi, nei mercati con numero di posti inferiore o pari a 100 oppure il 40 % dei posteggi nei mercati con più di 100 posti.
2. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione riguarderà solo gli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.

3. La riassegnazione dei posteggi avviene, sentite le associazioni degli operatori e, ove presenti, i rappresentanti dei concessionari di posteggio nello stesso mercato, sulla base della graduatoria di cui all'art. 17. Della riassegnazione è data notizia sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio telematico.

Art. 13

Trasferimento temporaneo

1. I posteggi possono essere temporaneamente trasferiti in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico-sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici o privati di ristrutturazione o per permettere l'esercizio di manifestazioni temporanee. Si applicano i criteri della graduatoria di cui all'articolo 17 ad esclusione delle situazioni che richiedano un immediato intervento a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
2. Per esigenze collegate alle caratteristiche dei luoghi oggetto del trasferimento l'ufficio comunale competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.
3. Nel caso in cui gli operatori presenti siano in numero inferiore alla disponibilità dei posteggi o in caso di esigenze particolari e contingenti, può essere disposto dalla Polizia Municipale un compattamento temporaneo dell'area mercatale.
4. Al termine del periodo previsto per il trasferimento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi in origine assegnati.

Art. 14

Miglioria dei posteggi

1. Gli operatori titolari di posteggio possono presentare domanda di miglìoria nei seguenti periodi: 1 maggio - 31 maggio e 1 novembre - 30 novembre di ogni anno.
2. Nel caso in cui vi siano più domande aventi ad oggetto il medesimo posteggio, il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti dei richiedenti, assegna il posteggio sulla base della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 17.
3. L'assegnazione del nuovo posteggio per miglìoria esclude il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio.
4. Nell'assegnazione dei posteggi per miglìoria si deve tenere conto dei divieti di cui all'art. 4 comma 6 e dell'obbligo di rispetto dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
5. Gli spostamenti di posteggio per miglìoria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

Art. 15

Scambio consensuale dei posteggi

1. Lo scambio consensuale dei posteggi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche può essere autorizzato dal Comune previa domanda presentata da parte degli operatori interessati, nel rispetto del settore merceologico e dell'eventuale specializzazione merceologica e delle disposizioni del cui all'art. art. 4 comma 6.
2. Nel caso in cui lo scambio consensuale avvenga nell'ambito dello stesso mercato, non sarà modificata l'anzianità della concessione riferita al posteggio originale. Se lo scambio consensuale avviene con riferimento a posteggi situati in mercati diversi, l'anzianità di posteggio è azzerata.

Art. 16

Ampliamento, modifiche dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi è autorizzato su domanda dell'interessato, previa verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area mercatale.
2. L'ampliamento del posteggio è autorizzato, inoltre, su domanda degli interessati con le seguenti modalità:
 - a) per accorpamento in seguito a costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico al quale siano conferiti i rispettivi rami d'azienda;
 - b) per accorpamento in seguito all'acquisizione di posteggio contiguo,
 - c) per accorpamento nel caso in cui il posteggio contiguo risulti già di proprietà.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) l'operatore dovrà dichiarare a quale autorizzazione intende rinunciare e restituire il titolo, se rilasciato non in via telematica, e il Comune ridurrà il numero complessivo dei posteggi e provvederà alla variazione dei titoli autorizzativi.
3. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni del cui all'art. 4 comma 6
4. L'accorpamento non è ammissibile nell'ipotesi di posteggi a merceologia esclusiva diversa.
5. Nel caso di posteggi con chiosco devono essere rispettate le dimensioni stabilite dal Regolamento Urbanistico Edilizio.
6. Se all'ampliamento del posteggio sono interessati più operatori il Comune decide sulla base della graduatoria di cui all'art. 17.

Art. 17

Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso gli uffici comunali competenti sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicazione dei dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alle dimensioni lineari, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e a quella di scadenza della concessione;
 - c) la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa eventualmente per settore merceologico, formulata secondo i seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio
 - in caso di parità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Art. 18

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)

1. Per concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati nei mercati e nei posteggi isolati, gli operatori devono essere in possesso di autorizzazione di cui al precedente art. 3 comma 4 e 5.

Le comunicazioni devono essere presentate secondo le modalità previste dalle norme regionali.

2. Le imprese con sede legale in altri Paesi dell'UE non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
3. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL e gli estremi della registrazione presso tali enti.
4. Il giorno dell'assegnazione del posteggio, l'operatore in possesso dei requisiti suddetti deve presentarsi all'orario stabilito munito della merce, dell'attrezzatura, del mezzo e dei titoli che lo abilitano al commercio e indicati nell'art.6.
5. La graduatoria dei non assegnatari di posteggio è conservata presso l'ufficio comunale competente, aggiornata almeno ogni 6 mesi ed è elaborata in base ai seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite a una specifica autorizzazione e indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012 sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa, come specificato nella lettera j) dell'art. 2 "definizioni".
 - b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare o a quella dell'eventuale dante causa. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012 sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa, come specificato nella lettera j) dell'art. 2 "definizioni".
 - c) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore più giovane di età.
7. L'ufficio comunale competente verifica la presenza degli operatori titolari di posteggio all'orario di inizio della vendita e procede all'assegnazione dei posteggi liberi secondo l'ordine della graduatoria tenuto conto dei settori merceologici e di eventuali specializzazioni.
8. Non si fa luogo ad assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta, se non a favore di operatori che trattano il settore merceologico previsto nel mercato.
9. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali come richiesto dai vigenti Regolamenti. Colui che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
10. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, alle operazioni di spunta e durante il periodo di svolgimento dell'attività, deve essere presente del personale munito di idonea documentazione atta a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, sono ammessi i soci, i collaboratori familiari, i dipendenti a qualsiasi titolo.
11. Nel caso di cui l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti l'assegnazione, non

provveda ad occupare il posteggio assegnato, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima della orario di chiusura del mercato, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi, si procederà all'annullamento della presenza.

12. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi documentati di assenza per malattia o gravidanza, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, debitamente documentati.
13. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato.
14. Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione per partecipare alla spunta per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare detta comunicazione secondo quanto previsto dalle norme regionali.
15. A seguito di particolari esigenze volte anche ad assicurare la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli, il settore competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.

Art. 19

Assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:
 - a) le assenze, per l'intera giornata o per parte della stessa, determinate da eventi avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 30 per cento degli operatori concessionari di posteggio nei mercati superiori ai 100 banchi e l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nei mercati inferiori o uguali ai 100 banchi;
 - b) le assenze maturate nei mercati straordinari;
 - c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, salvo diversa determinazione da parte del Comune
2. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
3. E' considerata assenza la cessione impropria del posteggio da parte dell'assegnatario, l'utilizzo di personale per il quale non sia provata la regolarità del rapporto di lavoro e la conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.
4. I periodi di assenza motivati da malattia o gravidanza non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché pervenga all'ufficio comunale competente idonea documentazione giustificativa, attestante l'inabilità al lavoro e il relativo periodo, entro il 30° giorno successivo alla prima assenza. Se la documentazione è presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data della presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
5. Nel caso di società o di ditte individuali con dipendenti l'assenza è giustificata solo nel caso in cui sia resa al Comune una dichiarazione con l'elenco dei dipendenti/ soci, che contenga la motivazione dell'inabilità al lavoro riferita a ognuno di essi e alla quale sia allegata idonea documentazione medica

presentata nei modi e tempi di cui al comma precedente.

6. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante, ma saranno calcolate separatamente in ragione di 1/3 delle presenze possibili nell'anno solare.
7. Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione dell'attività.

Art. 20

Disposizioni in materia di subingresso- reintestazione

1. Nel caso di cessione a terzi, in proprietà o gestione, dell'azienda o del ramo di azienda relativa al posteggio, nelle forme di cui all'art 2556 del cc¹, il subentrante deve richiedere all'ufficio competente il rilascio di una nuova autorizzazione e concessione.
2. La richiesta di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del trasferimento in proprietà o in godimento dell'azienda e comunque prima dell'effettivo svolgimento dell'attività sul posteggio.
3. Nel caso in cui la domanda di subingresso sia presentata oltre i termini di cui al comma precedente il cedente e il subentrante saranno considerati assenti anche ai fini della revoca.
4. In caso di subingresso è mantenuta la scadenza della concessione originaria e il contenuto e le prescrizioni ivi precisate sono integralmente riportate nella nuova concessione.
5. A seguito della presentazione della domanda di subingresso- reintestazione è consentita la continuazione dell'attività, sempreché:
 - a) il subentrante sia in grado di esibire la ricevuta di avvenuto deposito della domanda in via telematica;
 - b) il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e sia in regola con le disposizioni previste dalla L.R. 1/2011 sul DURC;
 - c) venga posta in vendita merce appartenente alla medesima merceologia, nel caso di cessione di azienda relativa ad un posteggio a merceologia esclusiva. Nel caso di subingresso in un posteggio nei mercati dell'antiquariato deve essere allegata alla richiesta di subingresso idonea documentazione fotografica relativa al tipo di merce posta in vendita;
 - d) il cedente, ai sensi del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, sia in regola con il pagamento dei canoni e tributi locali;
 - e) il subentrante dichiari di essere iscritto ai registri della Camera di Commercio o di provvedere ad iscriversi nei termini di legge;
 - f) non sia in corso un procedimento per la revoca o la sospensione del titolo abilitativo relativo al posteggio;
 - g) sia stato sottoscritto l'impegno di restituire il titolo abilitativo del cedente.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di reintestazione da parte del

¹ Art. 2556. 1. Imprese soggette a registrazione. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. 2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

proprietario alla scadenza dell'affitto o del subaffitto o dell'affidamento in gestione a terzi, anche qualora l'azienda o il ramo d'azienda siano nuovamente cedute. La dichiarazione sostitutiva di certificazione della regolarità contributiva non è richiesta nel caso di reintestazione dell'autorizzazione.

7. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso in cui si eserciti direttamente l'attività.
8. In caso di subingresso per causa di morte è consentito agli eredi in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, previa domanda di subingresso, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, nel caso in cui siano richiesti, per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del decesso.
9. E' fatta salva la possibilità da parte degli eredi di comunicare, entro 60 giorni dal decesso, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi per non incorrere nella maturazione delle assenze, o di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento degli eventuali requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
10. In caso di subingresso a seguito di variazione della proprietà dell'azienda in costanza di affitto della stessa deve essere presentata comunicazione entro 30 giorni.

Art. 21

Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita

1. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati e solo per cause di forza maggiore.
2. E' vietato condividere il proprio posteggio con altri commercianti.
3. L'operatore non può occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
4. La merce da porre in vendita deve essere collocata su banchi di altezza non inferiore a cm. 40, fatta eccezione per la merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature", "articoli di artigianato etnico", "terraglie e ferramenta" che può essere posizionata a terra. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 23 per i prodotti del settore alimentare
5. Alle tende di protezione del banco di vendita, da utilizzare esclusivamente a protezione dagli agenti atmosferici, non può essere appeso alcun tipo di merce o teli di separazione che comportino il superamento della linea perimetrale del posteggio.
6. Eventuali ombrelloni o coperture devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,40 dal suolo e possono sporgere oltre la superficie in concessione a condizione che non creino intralcio o ostacolo al passaggio e dei mezzi di soccorso di polizia o dei Vigili del fuoco o agli altri operatori del mercato. I teli di copertura dei banchi devono essere puliti, decorosi e coprire integralmente lo spazio sottostante il banco di vendita.
7. E' ammesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact-disc, o per la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
9. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte con pacchi sorpresa.
10. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso netto o per unità di misura, etichettatura delle merci e ogni altra

disposizione di legge.

11. In caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartelli generali indicanti i prezzi con la chiara specificazione di "merce usata" e dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli adeguata certificazione di sanificazione.
12. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere in ordine lo spazio occupato e di contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia, per evitarne la dispersione e di provvedere a fine vendita al corretto conferimento.
13. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio con struttura fissa di provvedere alla costante manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, pena la revoca della concessione per il posteggio e conseguente ordine di rimozione del manufatto.
14. E' fatto obbligo al proprietario del chiosco posizionato su posteggio, nel caso in cui il posteggio sia stato soppresso o, a seguito di messa a bando, non sia più stato assegnato, di provvedere alla immediata rimozione del manufatto.
15. Nel caso in cui il posteggio con chiosco risulti privo di titolo autorizzatorio a seguito di revoca o rinuncia, il proprietario del manufatto è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dello stesso oppure a presentare domanda per la concessione di suolo pubblico, finalizzata all'assegnazione del posteggio con le procedure di cui al precedente articolo 10, la quale non potrà avere durata superiore ai due anni.
16. Le bombole di gas liquido possono essere utilizzate solo se certificate e omologate secondo norme CE. I certificati devono essere conservati unitamente al titolo autorizzatorio e esibito al personale di vigilanza che ne faccia richiesta. Gli operatori che intendano utilizzare bombole di gas liquido devono dotarsi di estintore.
17. L'uso di generatori di corrente, dotati di certificazione a norma CE, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Gli impianti elettrici devono essere realizzati e installati in conformità alla legge.
18. Il concessionario è responsabile per i danni provocati a terzi nell'esercizio dell'attività su area data in concessione. Il Comune non risponde degli eventuali furti, incendi ed altri danni subiti dal materiale o dalle merci esposte.
19. Il concessionario è responsabile dei danni causati al suolo pubblico dato in concessione, non deve alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere l'acciottolato, il terreno, la pavimentazione, salvo speciale autorizzazione del Comune o comunque danneggiare la proprietà comunale.

Art. 22

Sosta e circolazione nelle aree di mercato

1. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori devono sostare nello spazio del posteggio assegnato esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiarlo in altro luogo nel rispetto delle norme che sovrintendono la circolazione stradale e la sosta.
2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba

eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. In ogni caso l'attrezzatura dell'operatore non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

3. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
4. Il Comune, con apposita ordinanza, può stabilire i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

Art. 23

Disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie² ed è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004 e alla vigilanza e controllo delle Autorità competenti.
2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente in materia.
3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari, anche non posti direttamente in vendita, ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

Art. 24

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% dei posteggi totali del mercato, fatti salvi i diritti acquisiti. I presenti limiti non si applicano ai mercati a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 18.05.01 n. 228.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo è pubblicato avviso all'Albo Pretorio del Comune, assegnando un tempo non inferiore ai 30 giorni per la presentazione della domanda.
4. Nella domanda deve essere autocertificato il Comune in cui insiste il fondo di provenienza dei prodotti, l'elenco dei prodotti stessi e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole.
5. L'assegnazione del posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, alla maggiore anzianità di attività comprovata dalla data di iscrizione nel Registro Imprese, e in caso di ulteriore parità al produttore più giovane di età. I produttori agricoli presenti alla spunta sono iscritti nell'apposito registro.
6. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione è soggetta al rilascio di concessione. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) della durata di dodici anni con efficacia estesa all'intero anno solare;
 - b) della durata di dodici anni con efficacia limitata ad un periodo dell'anno solare.
7. I posteggi liberi e temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 5. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.

² Si veda Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, GU 114 del 17 maggio 2002, *Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche*

8. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nello stesso mercato. Il posteggio può essere ceduto solo congiuntamente all'azienda agricola.
9. Il produttore agricolo, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il titolo abilitativo a vendere e la concessione di posteggio.
10. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) perda la qualifica di produttore agricolo;
 - b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, o ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
11. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
12. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di mercato.
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.
13. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 25

Affidamento della gestione dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa del mercato e la promozione di tutte le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione del mercato possono essere affidate a terzi o ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio di un determinato mercato.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26

Comitato di mercato.

1. In ogni mercato può essere costituito un Comitato composto da almeno quattro rappresentanti dei settori presenti nei mercati superiori ai 100 banchi e di almeno due rappresentanti nei mercati inferiori o uguali ai 100 banchi, costituito da concessionari di posteggio/proprietari, e da almeno due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte anche in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato e di collaborare con la Polizia Municipale per il buon funzionamento del mercato.
3. Nel caso in cui sia costituito, il Comitato sarà considerato il referente dell'Amministrazione Comunale anche per tutte le comunicazioni di carattere generale da inviare agli operatori del mercato.

Titolo IV Disciplina generale delle fiere
--

Art. 27

Oggetto del titolo

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di istituzione e soppressione delle fiere, anche straordinarie, svolte su area pubblica, le modalità di svolgimento delle stesse, le modalità di assegnazione e riassegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti e in quelle di nuova istituzione, l'assegnazione temporanea di posteggi non assegnati, le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
2. La fiere sono disciplinate dalle norme del presente titolo e da quelle in materia di mercati in quanto applicabili

art. 28

Classificazione delle fiere

1. Le fiere possono essere classificate in:
 - fiere ordinarie;
 - fiere a merceologia esclusiva;
 - fiere straordinarie.

Art. 29

Istituzione e soppressione della fiera

1. L'istituzione e la soppressione della fiera sono deliberati con atto del Consiglio comunale previa istruttoria degli uffici comunali competenti e sentite le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. L'atto istitutivo della fiera deve riportare gli elementi descrittivi essenziali, ovvero:
 - ⌞ il nome della fiera;
 - ⌞ la data e cadenza di svolgimento;
 - ⌞ l'individuazione complessiva dell'area e della superficie destinata;
 - ⌞ la classificazione della fiera: se ordinaria o a merceologia esclusiva
 - ⌞ il numero totale dei posteggi.
3. Nell'atto istitutivo della fiera possono essere altresì indicati:
 - ⌞ il sito in planimetria dei singoli posteggi;
 - ⌞ il numero dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
 - ⌞ le aree non mercatali attigue riservate a posteggi per espositori e hobbisti;
 - ⌞ altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione della fiera
 - ⌞ la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
 - ⌞ la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;

art. 30

Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie

1. La fiera straordinaria è istituita, sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente

rappresentative a livello regionale, con deliberazione di Giunta comunale nella quale devono essere indicati quali elementi essenziali:

- ⤴ il periodo di svolgimento,
- ⤴ la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento,
- ⤴ la suddivisione nei settori merceologici e/o specializzazioni merceologiche.

2. L'ufficio comunale competente definisce la collocazione e il numero progressivo dei posteggi, nonché le prescrizioni necessarie per garantire all'interno della fiera la viabilità, la sicurezza e la tutela di altri interessi pubblici.

3. L'istituzione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori. Nel progetto le associazioni devono indicare:

- ⤴ le finalità dell'iniziativa;
- ⤴ il periodo di svolgimento;
- ⤴ la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
- ⤴ i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
- ⤴ le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- ⤴ il numero dei posteggi e il relativo dimensionamento.

4. Il progetto deve essere presentato almeno 150 giorni prima dell'evento per permetter al Comune di comunicare alla Regione, nei termini previsti dalla delibera di Giunta regionale n.1368/99 e successive modifiche e integrazioni, la data e le caratteristiche della fiera.

5. La fiera straordinaria può essere prorogata, con atto di Giunta, per altre due edizioni per esigenze particolari e previa valutazione dell'impatto della manifestazione sulla città e il livello di gradimento da parte di operatori e consumatori.

6. In caso di superamento delle due edizioni si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, o dalla quinta edizione nel caso della proroga di cui al comma precedente, le disposizioni che regolano le altre tipologie di fiere.

7. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui agli artt. 33 e 34 e può essere riferibile ad una o a tutte le edizioni previste.

8. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

Art.31

Assegnazione dei posteggi in fiere ordinarie e a merceologia esclusiva esistenti

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità previste dal bando del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio informatico e deve essere inviata al Suap nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul BUR. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema telematico SUAPBo.
3. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o

delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate, e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 14.

4. L'assegnazione di posteggi avviene, in caso di pluralità di domande, secondo una graduatoria effettuata applicando il criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell'impresa, comprovato dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante al bando è sommata a quella dell'eventuale dante causa, e determina i seguenti punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni: Punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni: Punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni: Punti 60
6. Limitatamente alle concessioni in scadenza tra il 2017 e il 2020, e per una sola volta³ sono attribuiti ulteriori punti 40 al soggetto titolare della concessione di posteggio scaduta e oggetto del bando per la nuova concessione, oltre ai punteggi di cui al comma 5,
7. Nel caso in cui i posteggi oggetto di concessione messi a bando siano dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai commi precedenti, comunque prioritari, sono attribuiti ulteriori punti 7 al candidato che si assuma l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale e di rispettare condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, esplicitati dagli atti istitutivi e descrittivi dei posteggi,
8. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si applica il criterio delle presenze maturate con il medesimo titolo abilitativo nella medesima fiera, risultanti dalla graduatoria di spunta vigente alla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR di cui al comma 1.
9. In caso di ulteriore parità è data prevalenza all'operatore totalmente sprovvisto di posteggio nell'ambito della stessa fiera e in caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune.
10. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
11. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
12. Le presenze sono azzerate anche nel caso in cui l'interessato pur essendosi collocato utilmente in graduatoria rinunci all'assegnazione.

Art. 32

Assegnazione posteggi nelle fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi liberi nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
 - a) criterio correlato alla qualità dell'offerta, ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso

³ In fase di prima applicazione della disciplina di cui all'Intesa della Conferenza Unificata 7 luglio 2012

l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua: Punti 5

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore del commercio di fornire servizi ulteriori come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari: Punti 3

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale: Punti 2

2. In caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri suddetti si applica il criterio dell'anzianità d'impresa di cui all'articolo precedente.
3. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune.
4. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
5. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la decadenza della concessione.

Art. 33

Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione

1. Gli operatori commerciali, sia titolari, sia non titolari di concessione di posteggio nelle fiere, possono presentare istanza per essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi inviando domanda allo SUAP almeno 60 giorni prima dell'evento. La data riportata nella ricevuta dell'invio della domanda fa fede dell'avvenuto rispetto del termine.
2. I posteggi sono assegnati il giorno stesso di svolgimento della fiera immediatamente prima del suo inizio.
3. La graduatoria degli operatori commerciali che hanno presentato domanda per l'assegnazione di posteggio temporaneo nella fiera è formulata secondo le modalità e criteri dei commi seguenti.
4. Sino al 7 maggio 2017:
 - a) si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite a una specifica autorizzazione e indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
 - b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare o a quella dell'eventuale dante causa.
 - c) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore sprovvisto di posteggi nella fiera
 - d) e in caso di ulteriore parità all'operatore in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune;
 - e) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore più giovane d'età.

Il calcolo è effettuato con le seguenti modalità:

^ ai titolari di autorizzazione in essere al 5 luglio 2012 e ai loro aventi causa dopo detta data, in sede di prima cessione di azienda, sono imputate come proprie tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate

fino a quella data da tutti i precedenti titolari del medesimo titolo abilitativo; in sede di successive cessioni sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.

^ per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012 sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.

5. Dall' 8 maggio 2017 al 7 maggio 2029, la graduatoria è formata sommando i punti risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 31, escluso il comma 6 e 8, con il 40% del numero delle presenze maturate fino a quel momento con arrotondamento all'unità superiore.
6. Dopo il 2029 la graduatoria è effettuata in base all'anzianità dell'impresa determinata in base alla data di iscrizione alla Camera di Commercio e in caso di parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune e in ulteriore subordine al richiedente più giovane d'età.
7. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda ai sensi del comma 1, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 2, sono ammessi a partecipare alla fiera sulla base dell'ultima graduatoria degli spuntisti approvata.

Art. 34

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

1. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nelle fiere è eseguita, esaurita l'eventuale graduatoria di cui all'art. 33, con le modalità di cui all'art. 18, in quanto applicabili.
2. Nel caso di fiere annuali il cui periodo di svolgimento sia articolato su più giornate, consecutive o meno, la procedura di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati viene effettuata una unica volta, nella prima giornata e resta valida per l'intera durata della manifestazione.
3. L'assegnatario del posteggio assente giustificato all'inizio della fiera può prendervi parte nelle giornate successive, se il posteggio non è stato assegnato con le operazioni di spunta.

Art. 35

Assenze dei concessionari di posteggio

1. I concessionari di posteggio il primo giorno della fiera non presenti all'orario stabilito per l' inizio dell'attività di vendita non possono accedere alle operazioni e sono considerati assenti.
2. Il titolo autorizzatorio è revocato alla terza assenza, non giustificata, nell'ambito di tre edizioni consecutive.
3. Nel caso di fiere che durino più di una giornata le certificazioni relative alla prima giornata sono idonee a giustificare l'assenza per l'intera manifestazione.
4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate si considera l'effettiva partecipazione per tutte le giornate di svolgimento della fiera comprese nel titolo autorizzatorio. A tal proposito verranno effettuati controlli sull'effettiva presenza degli operatori nei giorni di svolgimento della fiera.

Art. 36

Posteggi riservati ai produttori agricoli nelle fiere

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 4 % del numero dei posteggi della fiera, fatti salvi i diritti acquisiti. I presenti limiti non si applicano nelle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

Titolo IV

Disciplina del commercio in forma itinerante

Art. 37

Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è presentata al SUAP del luogo in cui l'esercente intende avviare l'attività ai sensi dell'art. 28 comma 4 del d.lgs 114/98 e della legge regionale 12/1999 art. 3.

Art. 38

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Il commercio itinerante può essere esercitato da chi sia in possesso di idoneo titolo autorizzatorio, di partita IVA, di iscrizione alla CCIAA, abbia attivato e sia in regola con la posizione contributiva INPS e, nel caso in cui abbia dipendenti, con la posizione assicurativa INAIL e abbia adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali attinenti gli spazi e le aree pubbliche alla partecipazione a mercati, fiere o all'occupazione di posteggi isolati nel territorio del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12, l'attività di vendita itinerante può essere effettuata:
 - a) in qualunque area pubblica non espressamente vietata dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi o espositori che non costituiscano parte integrante del veicolo;
3. La permanenza su area pubblica, oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero l'esposizione delle merci su banchi o altre attrezzature poste al suolo, ovvero direttamente a contatto con il terreno, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29, comma 1°, del D.Lgs. 114/98, configurando tale permanenza la fattispecie di esercizio non autorizzato di commercio su area pubblica.
4. La sosta dei veicoli utilizzati per la vendita deve essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente Regolamento

Art. 39

Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree individuate con apposita deliberazione del Consiglio comunale. adottata ai sensi dell'art. 28 comma 16 del D.Lgs 114/98.
2. Tale disposizione si applica anche agli operatori che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti agricoli su aree pubbliche .
3. Il commercio in forma itinerante non può essere esercitato nei giorni e aree di mercato entro il raggio di 500 mt dall'area mercatale per motivi di viabilità e sicurezza stradale.

Titolo V

Sanzioni

Art. 40

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Ordinanza di divieto di prosecuzione- sospensione dell'attività

1. L'autorizzazione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) perda i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà del Comune di concedere una proroga di ulteriori sei mesi su richiesta motivata dell'interessato;
 - c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo (arrotondato all'unità inferiore in caso di decimali fino a 5 compreso, e arrotondato all'unità superiore in caso di decimali oltre 5) delle volte nei mercati di più breve durata (stagionali e periodici), fatte salve le assenze giustificate, oppure, nel caso delle fiere, qualora sia assente nell'ambito di tre manifestazioni consecutive, fatte salve le assenze giustificate;
 - d) non presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva e, decorso il termine di sospensione di 6 mesi, non provveda a regolarizzare la propria posizione. Se durante il periodo di sospensione è regolarizzata la posizione contributiva la sospensione si intende revocata comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione;
 - e) non sia più in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico a seguito di decadenza o revoca ai sensi del regolamento comunale spazi ed aree pubbliche;
 - f) risulti non aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ai Registri della Camera di Commercio entro i termini indicati dalla relativa normativa;
 - g) non rispetti gli impegni contenuti nella dichiarazione resa ai sensi degli articoli 11 e 32
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnato un nuovo posteggio da individuare prioritariamente nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune. Ove non sia possibile il trasferimento dell'attività in una collocazione alternativa in termini di potenziale equivalente, al titolare è corrisposto un indennizzo secondo quanto previsto dalla legge.
3. L'autorizzazione perde efficacia in caso di:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) scadenza della concessione di suolo pubblico.
4. Il mancato pagamento di canoni, tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta, dopo la scadenza prevista per il pagamento, la sospensione dell'autorizzazione- concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio conseguente alla sospensione costituisce assenza non giustificata computata ai fini della revoca prevista dal comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs 114/98, in caso di particolare gravità si dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. Nelle ipotesi di cui ai punti a),

b), c), d), f), g), h), i) del successivo comma 6, la sospensione riguarda il solo mercato nel quale la violazione è stata commessa; nelle ipotesi di cui ai punti e), f), g) del successivo comma 6 la sospensione riguarda la complessiva attività di commercio esercitata sul territorio comunale.

6. Si considera di particolare gravità ai sensi del comma precedente:

- a) la cessione impropria del posteggio, ossia senza la previa richiesta di subingresso;
- b) la mancata liberazione o occupazione del posteggio entro l'orario prefissato;
- c) l'aver occupato un posteggio diverso da quello assegnato;
- d) l'aver occupato una superficie maggiore o diversa rispetto a quella autorizzata;
- e) l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette o con modalità difformi rispetto a quelle ammesse dall'art. 38 o sostando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente o posizionando la merce a contatto con il terreno o esponendola su banchi o espositori che non fanno parte del veicolo;
- f) la reiterata mancata esibizione del titolo autorizzatorio, e eventualmente concessorio, a richiesta del personale dell'Amministrazione comunale o degli addetti alla gestione dei servizi accessori del mercato;
- g) la mancata manutenzione della struttura di vendita o l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
- h) la vendita di merceologie non conformi all'eventuale specializzazione merceologica del mercato o della fiera;
- i) il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione sulle caratteristiche della struttura di vendita;
- l) la vendita di merce usata priva dell'apposito cartellino informativo indicante i prezzi con la chiara indicazione di "merce usata" .

E' fatta salva l'applicazione della diffida amministrativa di cui art. 43

7. L'autorizzazione è sospesa, per 180 giorni, nel caso di mancata presentazione della documentazione sostitutiva del DURC nei termini previsti dalla L.R. 1/2011.

Art. 41

Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del *D.Lgs n. 114/98*, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio cui l'autorizzazione si riferisce a eventuali periodi di sospensione disposta d'ufficio, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, comma 10, del citato Decreto, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493 e della sanzione accessoria di cui all'articolo successivo.

2. Chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 37, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098 e alla sanzione accessoria di cui all'articolo successivo.

3. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dal successivo, si applica, ai sensi dell'art. **8, comma 3**, della Legge Regionale n. 6/2004, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 5.000.

Art. 42

Confisca della merce

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, del *D.Lgs n. 114/98* e dell'articolo 56, comma 2, della Legge Regionale n. 6/2004, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e della attrezzatura, compreso l'eventuale automezzo, nei seguenti casi:
 - a) nei casi oggetto di sanzione ai sensi dell'art *41, commi 1 e 2*;
 - b) nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa su un'area privata scoperta, aperta al pubblico.
3. Il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature può procedere con le modalità semplificate previste dal Regolamento Regionale 29 luglio 2004, n. 20.

Art.43

Diffida amministrativa

1. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente titolo si applica l'istituto della diffida amministrativa disciplinata dalla legge regionale n. 21/1984, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
2. La diffida amministrativa consiste in un invito a sanare la violazione rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti obbligati solidali di cui all'art. 9 della legge regionale 21/84, prima della contestazione della violazione. La diffida è contenuta nel verbale di ispezione che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui il trasgressore deve uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione.
3. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione o concessione.
4. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Titolo VI Manifestazioni

Art. 44

Manifestazioni

1. Nell'ambito delle manifestazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., nelle quali sono previste anche attività di vendita su area pubblica, svolte da soggetti appartenenti a categorie professionali definite (commercianti, produttori agricoli, artigiani iscritti all'Albo delle Imprese artigiane), le suddette attività, qualora soggette ad autorizzazione, devono essere autorizzate unitamente alla manifestazione principale.
2. Può essere altresì autorizzata la presenza di artisti di strada nonché le attività di vendita di cui *all'art. 45, comma 1, lett. a) e c)*.
3. I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita, devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione per la manifestazione o alla SCIA, un progetto nel quale devono essere indicati:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) operatori partecipanti;
 - c) aree e localizzazione dell'iniziativa evidenziando la parte destinata ad attività commerciali;
 - d) modalità di allestimento della manifestazione;
 - e) tempi e durata della manifestazione.
4. Le attività di vendita sono svolte sulla base delle specifiche normative del settore di appartenenza.

Art. 45

Attività di vendita ammesse su area pubblica.

1. Sono consentite, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico, le seguenti attività di vendita su area pubblica:
 - a) attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o all'Albo Comunale delle Libere Forme associative, enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile, dal cui statuto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sia desumibile che l'attività sia svolta per scopi benefici o assistenziali e non a fini di lucro;
 - b) attività di vendita effettuate in occasione di mostre di prodotti a favore dei visitatori, purché riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. l) del D.lgs. n. 114/98;
 - c) attività di vendita effettuate in occasione di manifestazioni autorizzate, da chi espone o vende le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo comprese le proprie pubblicazioni, così come definito dall'art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 114/98;
 - d) attività di vendita effettuate tramite i mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private

aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli art.2 e 3 della L.R.12/1999. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art.7 bis della L.R.12/1999

2. Per recuperare e mantenere vitali attività tipiche tradizionali, è consentito lo svolgimento di mestieri tipici di servizio, quali il ciabattino e l'arrotino previo rilascio della concessione su suolo pubblico, sulla base dell'ordine cronologico della richiesta.

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 46

Rinvio ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente, del Regolamento Urbanistico Edilizio e delle Norme di Dettaglio, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, del Regolamento di Polizia Urbana.
2. Sono fatte salve disposizioni specifiche contenute nei Regolamenti dei singoli Mercati, se esistenti.